

Alla cortese attenzione degli Enti promotori,

Qualora gli Enti promotori del Tirocini Garanzia Giovani, ravvisano la necessità di prorogare il Tirocinio promosso, la proroga dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 dell'Avviso pubblico, il quale stabilisce che la durata minima del tirocinio è di tre (3) mesi, la durata massima è di mesi sei (6), elevabile a mesi dodici (12) per i giovani di cui all'art. 3, comma 1, lett. E) della DGR n. 1474/2017. La durata massima prevista comprende le eventuali proroghe e/o sospensioni.

Inoltre è necessario attenersi al principio generale espresso dalla DGR 1474/2017, per cui la durata del Tirocinio deve essere comunque congrua rispetto agli obiettivi formativi e di inserimento in situazione; principio ripreso dallo stesso Avviso pubblico di Garanzia Giovani, che, ai fini dell'ammissione a finanziamento, richiede una valutazione positiva circa l'efficacia del progetto formativo rispetto agli obiettivi formativi.

La DGR 1474/2017 e le FAQ pubblicate, rappresentano comunque il quadro normativo di riferimento; in particolare per l'istituto della proroga l'art. 5 comma 1 e 2 della stessa DGR.

Premesso che è opportuno ricorrere all'istituto della proroga in via eccezionale, nel caso l'Ente promotore valuti necessaria una proroga del Tirocinio, considerate le disposizioni sopra richiamate, deve presentare apposita richiesta (tramite ID Paleo – per i soggetti pubblici - o PEC a: regione.marche.lavoro@emarche.it – per i soggetti privati - indirizzata alla Dott.ssa Rossella Bugatti) almeno 15 gg prima della conclusione del Tirocinio, e comunque in un termine congruo, motivando specificatamente la richiesta stessa, in accordo con il soggetto ospitante e il tirocinante. La motivazione deve comunque basarsi sulla necessità di completare la realizzazione degli obiettivi formativi (eventualmente anche inserendo i riferimenti alle ADA) e di sostenere ulteriormente il successivo inserimento lavorativo del giovane Neet, illustrando nel dettaglio le attività formative e operative che integrano e arricchiscono il Progetto Formativo Individuale originario.

La struttura di gestione dell'Avviso autorizza (o non autorizza) formalmente la proroga, a condizione che venga assicurato il rispetto delle condizioni sopra esposte, nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e delle Comunicazioni obbligatorie, con indicazione della nuova data di fine del Tirocinio.

Nel caso in cui il tirocinio sia stato sospeso per COVID e per lo stesso sia considerato opportuno richiedere una proroga al fine di consentire il completamento dell'attività formativa al tirocinante, l'Ente promotore deve presentare apposita richiesta, almeno 15 gg prima della conclusione del Tirocinio, e comunque in un termine congruo, senza apportare un'integrazione al progetto formativo originario, ma solamente rispettando la durata prevista per il Tirocinio sospeso e prorogare conseguenzialmente la CO (al massimo per i giorni necessari a raggiungere la durata prevista).

Successivamente all'approvazione della proroga, l'ente promotore dovrà caricare nel SIL, l'allegato 12 – Variazioni tirocinio, nel quale va barrata la casella ALTRO, e indicata la PROROGA CONCESSA DAL ... AL ... riportando il nr di protocollo dell'autorizzazione concessa e allegando (zippato) sia la richiesta di proroga che l'approvazione.

Una volta autorizzata la proroga, si precisa inoltre che è necessario, qualora la convenzione non copra l'intero nuovo periodo di tirocinio, procedere con la sottoscrizione di un Addendum alla Convenzione precedentemente sottoscritta, al fine di comprendere anche il periodo di tirocinio aggiunto.

Metteremo a disposizione un modello di "Addendum" da utilizzare Addendum, appositamente predisposto (All. 2 bis), che potrà essere utilizzato anche in altre situazioni simili.

STAFF NUOVA GARANIA GIOVANI

